



Decreto federale concernente la concessione di aiuti finanziari a impianti sportivi di importanza nazionale 2022–2027 (CISIN 5)

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 167 della Costituzione federale¹,
visto il messaggio del Consiglio federale del 31 marzo 2021²,
decreta:

Art. 1

Per gli aiuti finanziari alla realizzazione di impianti sportivi di importanza nazionale sono stanziati, a condizione che i rispettivi progetti soddisfino i criteri CISIN, i seguenti crediti d'impegno per le categorie indicate di seguito:

	mio. fr.
a. Sport acquatici: in particolare un impianto in acque vive per il canoismo, un Centro di prestazione vela a Losanna, impianti per il surf e il canottaggio	7,5
b. Sport su ghiaccio: in particolare uno stadio del ghiaccio a Ginevra, vari campi per l'hockey su ghiaccio, piste di curling a Losanna e in Ticino nonché l'Olympia Bob Run a St. Moritz	8,25
c. Sport ginnici: impianti a Berna e Morges	2
d. Sport natatori: piscina coperta di Zurigo-Oerlikon nonché un Centro di prestazioni Est	3
e. Sport su prato: in particolare un Centro di prestazione per il rugby a Yverdon	1,6

¹ RS 101

² FF 2021 909

	mio. fr.
f. Sport sulla neve: in particolare piste per lo sci alpino a Crans-Montana e Lenzerheide; impianti per il freestyle a Mettmenstetten e in Engadina; impianti per le discipline nordiche a Engelberg, Lenzerheide, Obergoms e Kandersteg	15,83
g. Sport con la palla: in particolare palestre a Sciaffusa, Berna e Frauenfeld	6,15
h. Impianto polisportivo ciclismo su pista/atletica leggera «Velodromo Ticino»	5
i. Centri polisportivi: PSE Cornaredo, Lugano e Centro sportivo Svizzera orientale, Gründenmoos, San Gallo	10
j. Diversi ulteriori impianti sportivi di importanza nazionale	7,67
Totale	67

Art. 2

Il Consiglio federale può effettuare trasferimenti di esigua entità tra i crediti d'impegno menzionati all'articolo 1. I crediti d'impegno interessati dai trasferimenti possono essere aumentati al massimo del 10 per cento.

Art. 3

Se singoli progetti di cui all'articolo 1 non possono essere realizzati nel luogo designato, il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport può sostenere progetti alternativi con lo stesso scopo.

Art. 4

Gli impegni di cui all'articolo 1 possono essere assunti dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2027.

Art. 5

Il presente decreto non sottostà a referendum.